GIANFRANCO PURPURA

IL PAPIRO BGU 611

E LA GENESI DEL SC TURPILLIANO

[Estratto dal vol. XXXVI
degli Annali del Sem. Giuridico di Palermo]

PALERMO
Tipografia Serafino Montaina
1976

GIANFRANCO PURPURA

IL PAPIRO BGU 611
E LA GENESI DEL SC TURPILLIANO

Due titoli — uno del Digesto (48.16: *ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum*), l'altro del C.I. (9.45: *ad senatus consultum Turpillianum*) — si riferiscono ad un senatoconsulto, il cui contenuto è stato considerato di notevole importanza per la storia del processo penale romano, avendo «apportato la più profonda modificazione del processo accusatorio» (1). In un sistema — come quello delle *quaestiones* — in cui la tutela dell'ordine giuridico è essenzialmente affidata al privato cittadino, che si erge ad accusatore senza esservi in alcun modo obbligato e che, altrettanto liberamente, può lasciar cadere la propria accusa (2), il sottoporre l'abbandono dell'accusa ad una espressa autorizzazione (*abolitio*) dell'organo giudicante — come avviene in seguito al SC Turpilliano — rappre-

(1) Boháček, *Un esempio dell'insegnamento di Berito ai compilatori, St. Riccobono*, I, pp. 358 e 361.

(2) Mommsen, *Röm. Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 454 = *Droit pénal romain*, II, Paris, 1907, p. 136. Sulla persistenza del procedimento accusatorio in età postclassica cfr. Crifò, *Procedimento accusatorio criminale nel Basso Impero, Index*, 1971, pp. 390 ss.

senta certamente una limitazione della libertà della pubblica accusa e, quindi, un passo significativo verso il mutamento dei principi di base del processo accusatorio.

Se è vero che anche in seguito al SC Turpilliano «l'accusa pubblica appare sempre come un diritto e non un dovere dei cittadini» ([3]) e che il nostro senatoconsulto, come è già stato rilevato in dottrina, sembra si sia limitato a reprimere i casi di abbandono dell'accusa *citra abolitionem* senza imporre alcun obbligo di presentare una pubblica accusa, tuttavia la deliberazione in questione rappresenta certamente una tappa significativa di quello sviluppo che giungerà nel III sec. d.C. all'assunzione esplicita da parte dell'accusatore dell'obbligo, sotto la pena del taglione, di condurre tutto il processo sino alla sentenza, contribuendo così a sovvertire profondamente la natura stessa del processo accusatorio ([4]).

Appare, quindi, di un certo interesse esaminare quale sia stata la genesi del nostro senatoconsulto e tentare di determinarne, nei ristretti limiti imposti dai dati testuali, il contenuto.

Per quanto riguarda la datazione di questo senatoconsulto un punto di partenza è offerto dalla stessa denominazione: un console, Publius Petronius Turpilianus ([5]), risulta in carica sotto il regno di Nerone, nel 61

([3]) BOHÁČEK, *op. cit.*, p. 361.

([4]) BOHÁČEK, *op. cit.*, p. 361 e i lavori ivi cit.; cfr. anche LEVY, *Von den röm. Anklägervergehen, ZSS*, 53, 1933, p. 230; LAURIA, *Accusatio-Inquisitio, Atti Accad. Napoli*, 56 (1934), pp. 3 ss.; CRIFÒ, *op. cit.*, p. 390; PETSCHOW, *Altorientalische Parallelen zur spätrömischen calumnia, ZSS*, 1973, pp. 14 ss.

([5]) Una svista tipografica in ROTONDI, *Leges publicae populi romani, Milano*, 1912, p. 468, sub: *lex Petronia de adulterii iudicio*, riguardo al prenome (Quintus, invece di Publius) del console del 61 d.C. (corretto sub: *lex Petronia de servis*), ha tratto molti in er-

d.C. V'è chi esita nell'attribuire il senatoconsulto in questione al console del 61 ([6]), osservando che la denominazione del senatoconsulto, diversamente dal nome del console, è costantemente tramandata con la doppia «l». Ma nel ramo gentilizio dei Petronii Turpiliani ([7]) non manca chi ([8]) viene menzionato sia con una che con due «l».

Maggiori perplessità suscita, invece, la constatazione che non uno, ma tre personaggi con lo stesso nome, legati da un diretto rapporto di discendenza, vengono menzionati nelle fonti ([9]): il primo, *triumvir monetalis* sotto Augusto, il secondo ([10]) *consul suffectus* nel 19 d.C., go-

rore. VOLTERRA, *NNDI*, XVI, 1047, v. *senatusconsulta*, indica invece erroneamente il proponente il senatoconsulto come Petronius Sabinus Turpillianus. Sull'esatto prenome (Publius) del console del 61 cfr. GROAG, *PWRE*, XIX, 1, 1228, v. *P. Petronius Turpilianus*. V. anche CLINTON, *Fasti romani*, Oxford, 1845, a. 61.

([6]) WALDSTEIN, *Untersuchungen zum röm. Begnadigungsrecht*, Innsbruck, 1964, p. 111 n. 23, il quale, tuttavia, non dubita — come ci sarebbe da aspettarsi — della data del senatoconsulto.

([7]) MAU, *PWRE*, IV, 225 ss., v. *cognomen*; cfr. anche BABELON *Monnaies de la république rom.*, II, Bologna, 1963, pp. 292 ss.

([8]) In alcune monete di Publius Petronius Turpilianus, *IIIvir monetalis* sotto Augusto, nonno del console del 61, si ha Turpillianus. Cfr. STEVENSON, SMITH, MADDEN, *Dict. of roman coins*, Hildesheim, 1969, p. 622.

([9]) Cfr. *PIR*, sub: *P. Petronius Turpilianus* n. 232; *P. Petronius* n. 198; *P. Petronius Turpilianus* n. 233. V. anche le voci corrispondenti in *PWRE*, XIX, 1, 1227 s.; 1199 s.; 1228 s.; LIEBENAM, *Forschungen zur Verwaltungsgeschichte des röm. Kaiserreichs*, I, Leipzig, 1888, p. 85 e 374; DE LAET, *De Samenstelling van den Romeischen Senaat*, Brugges, 1941, p. 70 e n. 285; 283 e 1080.

([10]) Anche se nelle fonti appare soltanto come P. Petronius P.f., appartiene al ramo dei Petronii Turpiliani. Lo menziona anche una epigrafe del 31-32 in *AE*, 1908, n. 181.

vernatore di Siria sotto Caligola ed amico dell'imperatore Claudio; il terzo, console nel 61.

In particolare, la propensione per le questioni giuridiche del secondo di questi pesonaggi appare interessante ai fini della presente ricerca: alcune delle *leges Petroniae,* che compaiono nella storia del diritto romano, possono essere, infatti, a costui attribuite; non evidentemente la *lex Petronia municipalis*, la cui prima menzione è del 32 a.C. ([11]), ma, certamente, la *lex Iunia Petronia de liberalibus causis* ([12]), rogata dalla coppia consolare M. Iunius Silanus e P. Petronius, in carica dalle calende di luglio del 19 d.C. ([13]). Anche la *lex Petronia de servis* ([14]), che tolse al padrone la facoltà di mandare arbitrariamente *ad bestias* gli schiavi, sembra che possa essere attribuita all'amico di Claudio ([15]): non solo il ca-

([11]) Cfr. MARQUARDT, *Organisation de l'Empire Rom.*, I, Paris, 1889, p. 237 n. 4. Di conseguenza del tutto priva di fondamento è la supposizione avanzata da LEONHARD-WEISS, *PWRE*, XII, 2, 2401, v. *lex Petronia de servis*, che i «*magistrati lege Petronia*», che compaiono in molte iscrizioni siano stati istituiti con la *lex Petronia de servis* per vigilare sull'osservanza delle sue disposizioni.

([12]) Menzionata in D. 40.1.24 pr.: *Lege Iunia Petronia si dissonantes pares iudicum existant sententiae, pro libertate pronuntiari iussum.* Su di essa cfr. ROTONDI, *op. cit.*, p. 464; STEINWENTER, *PWRE*, XII, 1, 911, v. *latini Iuniani*; LEONHARD-WEISS, *PWRE*, XII, 2, 2393, v. *lex Iunia Petronia.*

([13]) Da questa data P. Petronius è *consul suffectus* in luogo di L. Norbanus Balbus, come ci indicano i *Fasti Ostienses* e gli *Acta Fratrum Arvalium.*

([14]) Di cui si parla in D. 48.8.11.2: *Post legem Petroniam et senatus consulta ad eam legem pertinentia dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos tradere: oblato tamen iudici servo, si iusta sit domini querella, sic poenae tradetur.*

([15]) ROTONDI, *op. cit.*, p. 468, l'attribuisce con esitazione al console del 61; LEONHARD-WEISS, *PWRE* XII, 2, 2401, v. *lex Petronia de servis*, invece, al console del 19 d.C.

rattere mite e benevolo ([16]) di questo ex-governatore di Siria, che sotto Caligola aveva sfidato la morte per difendere gli ebrei, ben si accorda che il contenuto umanitario della disposizione in questione, ma è possibile che con questo provvedimento legislativo si sia cercato di ovviare ad una dannosa conseguenza del famoso editto di Claudio del 47, che, concedendo la libertà agli schiavi malati e abbandonati avrebbe potuto indurre i padroni a mandarli *ad bestias* ([17]).

L'interesse per il diritto di P. Petonius appare poi implicito nella precisa ed ironica scelta di costui quale difensore di Claudio dinanzi al tribunale di Eaco in Sen., *Apocol.* 14.2:

> *(Claudius) advocatum non invenit. Tandem procedit P. Petronius, vetus convictor eius; homo Claudiana lingua disertus, et postulat advocationem* ([18]). *Non datur. Accusat Pedo Pompeius magnis clamoribus. Incipit patronus velle respondere. Aeacus, homo iustissimus, vetat et illum, altera tantum parte audita, comdemnat...*

In questo immaginario processo l'attività di Petronius, che consiste tutta quanta nel chiedere un rinvio che gli viene rifiutato, può essere accostata al contenuto di un'altra legge Petronia ([19]), menzionata insieme al SC

([16]) FILONE, *De legatione ad Gaium* 243.

([17]) SVET., *Claud.* 25; DIONE CASSIO 60.29.7; D. 40.8.2; C.I. 7.6. 1.3. Per l'editto di Claudio cfr. MAY, *L'activité juridique de l'empereur Claude, RHD*, 1936 pp. 215 s.

([18]) Petronius chiede un rinvio. Cfr. il commento di RUSSO a SEN., *Apocol.*, Nuova Italia, Firenze, 1967, pp. 124 ss.; MOMMSEN, *Strafrecht* (*cit.*), p. 396 n. 3.

([19]) C.I. 9.9.16.1 e 2: *Ceterum erras tu marite existimans, etiam si simpliciter, id est sine abolitione, destitisses, senatus consulto in per-*

Turpilliano in C.I. 9.9.16.1 e 2 ([20]). Attenendosi al testo di questa costituzione, si può ritenere che il contenuto di entrambe le disposizioni fosse assai simile ([21]): è possibile, quindi, che vi sia stata una *lex Petronia* sulla desistenza dell'accusatore o che reprimeva in generale ogni indugio processuale. Ipotizzandone autore il nostro Petronio, risulterebbe chiara una sottile ironia di Seneca, il quale farebbe apparire costui pronto a derogare in fa-

sona tua futurum locum non fuisse: diversum enim divi principes saepe sanxerunt. Quin hoc amplius scias nullam fuisse tibi ulterius potestatem instituendae huiusmodi accusationis, quia et decreto patrum et lege Petronia ei, qui iure viri delatum adulterium non peregit, numquam postea id crimen deferre permittitur.

([20]) Anche se BIANCHINI, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano, 1964, p. 98 n. 65, non ritiene che sussistano elementi validi per procedere ad una identificazione, né BOHÁČEK, *op. cit.*, p. 366 n. 109, né LEVY, *op. cit.*, p. 224 n. 7, hanno dubitato che il senatoconsulto di cui si parla in CI. 9.9.16.1 e 2 sia proprio il Turpilliano. Ciò mi sembra confermato dal fatto che il medesimo principio espresso in questo testo è in D. 48.16.4.1 evidentemente riferito al Turpilliano. Cfr. anche D. 48.16.2. Su questi testi v. BOHÁČEK, *op. cit.*, p. 366.

([21]) VOIGT (*Röm. Rechtsgesch*, II, Stuttgart, 1899, p. 162 n. 15), ROTONDI (*op. cit.*, p. 468), WEISS (*PWRE*, XII, 2, 2401 s., v. *lex Petronia*) e LEVY (*op. cit.*, p. 223 n. 3) la ritengono una legge comiziale proposta dal console del 61 come ulteriore integrazione del SC Turpilliano e riguardante la desistenza nel caso di *iudicium adulterii*. MOMMSEN (*op. cit.*, p. 499 n. 1) evita di pronunziarsi al riguardo. Ma già BOHÁČEK (*op. cit.*, p. 366) osserva che è poco probabile che questa supposta norma speciale sia stata emanata dopo la disposizione generale del SC Turpilliano e che, quindi, si tratta certamente di una norma di data anteriore al nostro senatoconsulto. La *lex*, menzionata in D. 48.5. 41.1 in rapporto a *qui post crimen adulteri intentatum eandem uxorem reduxit*, è la *lex Iulia de adulteriis coercendis*. È possibile, quindi, che la *lex Petronia* abbia in generale disposto per l'accusatore l'impossibilità di rinnovare l'accusa deserta.

vore del proprio amico Claudio al principio ispiratore di questo provvedimento.

La suggestione esercitata da questa ipotesi potrebbe, a prima vista, indurci a supporre che a P. Petronius e non a suo figlio, il console del 61, vada ascritto il SC Turpilliano; tanto più che il primo, pur non essendo esplicitamente attestato nelle fonti, può esser detto P. Petronius Turpillianus e sussistono, inoltre, numerosi indizi che già in età di Claudio il problema della desistenza processuale dovette essere vivamente avvertito.

Per indagare meglio sulla situazione al tempo di Claudio — quando, appunto, acquistano consistenza le istanze che determineranno l'emanazione del SC Turpilliano — occorre esaminare le conseguenze della desistenza dell'accusatore sul finire dell'età repubblicana ed all'inizio del principato.

Nel sistema accusatorio la cancellazione del nome dell'imputato dalla lista dei rei — conseguente all'assenza dell'accusatore alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle prove — appare assai importante, in quanto assicura la possibilità di una nuova formulazione dell'accusa da parte di un terzo ed impedisce, quindi, che attraverso la pendenza del procedimento il reo sfugga alla pena meritata. Sul finire dell'età repubblicana la cancellazione doveva essere prassi comune, disposta immediatamente in seguito ad un'esplicita richiesta dell'accusatore ([22]), che, in deroga al divieto della rappresentanza nella procedura penale, avrebbe potuto in questo caso delegare ad altri il compito di giustificarlo ([23]). Tale comportamento dell'accusatore appariva pienamente legitti-

([22]) MOMMSEN, *op. cit.*, p. 454; LAURIA, *Calumnia. St. Ratti*, Milano, 1934 p. 116 n. 2.

([23]) MOMMSEN, *op. cit.*, p. 397.

mo nel caso di grave malattia, chiamata alle armi, esercizio di una magistratura ([24]). Ma anche nel caso di abbandono di un'accusa senza alcuna giustificazione sembra che in questa età di solito la cancellazione del nome dell'imputato fosse immediatamente disposta, pur cominciandosi a valutare con sospetto un siffatto atteggiamento dell'accusatore ([25]).

([24]) CUQ, *Trois noveaux documents sur les cognitiones caesarianae, RHD*, 1899, p. 113 n. 1; MOMMSEN, *op. cit.*, p. 453 n. 2.

([25]) CIC., *Verr.* II, 2, 99: *...citatus accusator, M. Pacilius, nescio quo casu non respondit, non adfuit. Si praesens Sthenius reus esset factus, si manifesto in maleficio teneretur, tamen, cum accusator non adesset, Sthenium condmnari non oporteret. Etenim si posset reus absente accusatore damnari, non ego a Vibone Veliam parvulo navigio inter fugitivorum ac praedonum ac tua tela venissem, quo tempore omnis illa mea festinatio fuit cum periculo capitis, ob eam causam ne tu ex reis eximerere si ego ad diem non adfuissem. Quod igitur tibi erat in tuo iudicio optatissimum, me cum citatus essem non adesse, cur Sthenio non putasti prodesse oportere, cum eius accusator non adfuisset? Itaque fecit ut exitus principio simillimus reperiretur: quem absentem reum fecerat, eum absente accusatore condemnat.*

Cicerone ci informa che in seguito all'assenza dell'accusatore Sthenius non avrebbe potuto essere condannato e non dice, in verità, che avrebbe dovuto essere cancellato dalla lista degli imputati. Ma ciò che segue indica che la conseguenza normale dell'assenza ingiustificata dell'accusatore fosse proprio l'immediata cancellazione del nome dell'imputato dall'elenco dei rei. Cfr. in tal senso STROUX, *Eine Gerichtsreform des Kaisers Claudius, Sitzungsber. d. Bayerisch, Akad.*, 1929, p. 51 n. 1; WALDSTEIN, *op. cit.*, p. 110 n. 19. Anche in ASCON., CIC., *Pro Cornelio de maiestate*, p. 59, (*Reum Cornelium duo fratres Cominii lege Cornelia de maiestate fecerunt... Postero die, cum... citati accusatores non adessent, exemptum nomen est de reis Cornelii. Cominii autem magna infamia flagraverunt vendidisse silentium magna pecunia*) è prevista l'immediata cancellazione in seguito all'assenza ingiustificata degli accusatori. Cfr. anche D. 48.2.11.2 (*eum qui abolitione publica vel privata interveniente aut desistente accusatore de reis exemptus est, alius deferre non prohibetur*). Sul sospetto generato da

All'inizio del principato la situazione appare in pratica alquanto diversa: la cancellazione non sembra ottenibile con tanta facilità ed immediatezza, altrimenti non ci spiegheremmo il gran numero di questioni penali pendenti da gran tempo per colpa degli accusatori sotto Augusto ([26]), nè le lamentele di Claudio ([27]) contro la «tirannia degli accusatori», che lasciano gli imputati *in albo pendentes et ipsi tanquam nihil egerint peregrinantur*. Se ne deve desumere, quindi, che nel caso di abbandono dell'accusa senza alcuna giustificazione, l'organo giudicante si sia attenuto alla diversa prassi di rinviare il processo ad un nuovo termine ([28]), senza disporre la cancellazione del nome dell'imputato dalla lista dei rei. Ciò avrebbe potuto esser dannoso per l'imputato falsamente accusato da un *calumniator*, ma anche giovevole ad un reo che, d'accordo con il suo accusatore, attraverso la desistenza e la conseguente sospensione del procedimento, si sarebbe posto al riparo da altre più pericolose accuse ([29]).

Sotto Claudio la pressione esercitata dalla folla di processi pendenti deve aver raggiunto limiti intollerabili. Ne siamo esplicitamente informati da Dione Cassio ([30]), che ci dà notizia di un editto, emanato nel 46 d.C., volto ad impedire che coloro che temevano di soccombere non

---

tale comportamento dell'accusatore cfr. CIC., *Pro Cluentio* 86 [*...nec sine ignominia calumniae relinquere (poterat) accusationem Cluentius. An ut praevaricaretur?*]

([26]) SVET., *Aug.* 32: *Diuturnorum reorum et ex quorum sordibus nihil aliud quam voluptas inimicis quaereretur, nomina abolevit, condicione proposita, ut si quem quis repetere vellet, par periculum poenae subiret.*

([27]) Cfr. *infra* p. 18.

([28]) MOMMSEN, *op. cit.*, p. 397.

([29]) LEVY, *op. cit.*, pp. 211 ss.

([30]) DIONE CASSIO, 60.28.6.

comparissero nel giorno fissato per il processo. In tal caso la causa sarebbe stata decisa contro gli assenti, in favore della parte presente, senza tener conto se l'assenza fosse prodotta da colpa o da necessità ([31]). Si tratta certamente di una soluzione radicale — che non manca di suscitare l'emozione rispecchiata nella satira di Seneca dalla sentenza contro il divo Claudio ([32]) — di un problema di politica processuale che certamente travagliava quella età ([33]).

Un'altra notizia di un editto che richiama assai da vicino la soluzione prospettata da Claudio è riferita nel noto papiro BGU 2, 628 *r* ([34]). Ivi è contenuto il testo di un editto suscettibile di essere attribuito, nonostante il parere contrario di Mommsen ([35]), a Nerone e relativo

([31]) Così integra questa notizia SVETONIO (*Claud.* 15: *Absentibus secundum praesentes facillime dabat, nullo delectu culpane quis an aliqua necessitate cessasset*), riferendosi certamente al medesimo editto.

([32]) In SEN., *Apocol.* 14.3 (*Stupebant omnes novitate rei attoniti, negabant hoc unquam factum Claudio magis iniquum videbatur quam novum*) Claudio è condannato da Eaco, *tantum altera parte audita.* Anche in SEN., *Apocol.* 12.3.19-22 (*Deflete virum, quo non alius potuit citius discere causas, una tantum parte audita, saepe neutra*) e 10.4 si fa riferimento alle conseguenze di questa disposizione. Cfr. CUQ, *op. cit.*, p. 115.

([33]) Ben nota in dottrina è l'attenzione prestata da Claudio nei confronti dell'amministrazione della giustizia.

([34]) Cfr. *FIRA* I, n. 91.

([35]) DARESTE, *RHD*, 22, 1898, pp. 689 ss.; CUQ, *op. cit.*, pp. 111 ss.; GRUPE, *ZSS*, 42, 1921, pp. 38 ss.; VON WOESS, *Die oratio des Claudius über Richteralter, ZSS*, 51, 1931, p. 343 n. 1; STROUX, *op. cit.*, p. 39 n. 1 credono che questa disposizione sia di Nerone. MOMMSEN, *op. cit.*, p. 469 n. 1; 472 n. 5 (cautamente seguito da ORESTANO, *L'appello civile in dir. rom.*, Torino, 1952, p. 229 n. 1) per motivi formali e sostanziali non ben precisati, la ritiene certamente del III sec., ma non può fare a meno di accostarla (p. 473 n. 1) alla disposizione di Claudio riferita in DIONE 60.28 e SVET., *Claud.* 15 e di ammettere (p. 469 n. 1) che alcune espressioni del papiro si ritrovano già nella lingua del I sec. d.C. MITTEIS, *Grundzüge und Chresthomatie der Papyruskunde*, II, 1, Leipzig-Berlin, 1912, pp. 280 s., in base a fondate considerazioni corregge la sua precedente assegnazione a Tiberio e l'attribuisce definitivamente a Nerone. Del resto, non mi sembra affatto plausibile che sul *verso* di un papiro, contenente secondo Mommsen sul *recto* un editto del III sec. d.C., sia riportato un frammento di un editto di Augusto ai veterani (cfr. SCIALOJA, *BIDR*, 1896, pp. 183 s. e DARESTE, *RHD*, 1898, p. 692). In effetti, per l'anno 60 è ricordata una riforma di Nerone (cfr. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957, pp. 36 s. VOLTERRA, *op. cit.*, p. 1070, l'attribuisce al 62 e la considera deliberata per mezzo di un senatoconsulto, ma il passo di TACITO, *Ann.* 14.28 si riferisce evidentemente al 60 e permette di supporre che la riforma in questione sia stata introdotta per mezzo di una costituzione imperiale) in base alla quale per tutte le cause civili in appello al senato si doveva versare prima un deposito, come di solito avveniva per le cause in appello all'imperatore (TAC., *Ann.* 14.28). Trattandosi in questo papiro di cause innanzi alla *cognitio* imperiale, anche se in materia criminale, non è del tutto inverosimile supporre che nella parte finale, non pervenutaci, di questo editto, dopo aver discusso in generale sugli appelli, fosse contenuta la disposizione menzionata da Tacito. In ogni caso, l'editto contenuto in BGU 628 potrebbe appartenere al medesimo periodo.

ai processi criminali innanzi alla *cognitio* imperiale. Esplicitamente si richiama un altro editto dell'immediato predecessore, in cui questi «*edixit salubriter praefinitis temporibus, intra quae, cum ex provinciis ad agendum venissent, utraequae partes nec discederent priusquam ad disceptandum introducti fuissent, aut scirent fore ut altera parte audita servaretur sententia aut secundum praesentem pronuntiaretur, sin vero neuter litigantium adfuisset, excidere tum eas lites ex ordine cognitionum officii nostri*».

Pur ammettendo, con Stroux ([36]), che è azzardata la identificazione, proposta da Cuq ([37]), dell'editto richiamato in BGU 628 con la disposizione di Claudio, menzionata da Svetonio e Dione Cassio, si deve senz'altro ammettere che le conseguenze dell'assenza nei due provvedimenti, appaiono identiche e che in entrambi non si distingue se l'assenza sia prodotta da colpa o da qualche necessità. Inoltre, il provvedimento richiamato da Svetonio e da Dione Cassio, come l'editto menzionato in BGU 628, si limitava probabilmente alle sole *cognitiones* imperiali. Come spiegare, altrimenti, che nel papiro BGU 611, che certamente contiene una riforma giudiziaria dello stesso periodo, Claudio, riferendosi esplicitamente alle *quaestiones,* usa ben altra cautela ed ammette che l'assenza possa essere, invece, giustificata?

Esaminiamo, quindi, il testo di BGU 611, che rappresenta il più diretto precedente pervenutoci dell'argomento trattato dal SC Turpilliano. È questo un testo assai noto ai romanisti ([38]) e che è stato ripubblicato in maniera esemplare da Stroux ([39]), la cui nuova lettura è stata unanimemente accettata ([40]):

([36]) Stroux, *op. cit.*, p. 52, n. 1.

([37]) Cuq, *op. cit.*, pp. 114 ss.

([38]) Cfr. Scialoja, *BIDR*, 9, 1896, pp. 177; Dareste, *RHD*, 22, 1898, p. 685; *RHD*, 1902, pp. 207 ss.; Girard, *Textes*. p. 135; Bruns-Gradenwitz, *Fontes*; n. 53; Riccobono, *FIRA*, I, n. 44; Mitteis, *Chresthomatie*, n. 370.

([39]) Stroux, *Eine Gerichtsreform des Kaisers Claudius, Sitz.-Ber. der Bayer. Akad. d. Wiss., phil-hist. kl.*, 8, 1929.

([40]) Cfr. Von Woess, *Die oratio des Claudius über Richteralter, Prozessverschleppung u. Anklägertyrannei, ZSS*, 51, 1931, pp. 336 ss.; Fliniaux, *Une réforme iudiciaire de l'empereur Claude, RHD*, 1931, pp. 509 ss.

Col. I

1 [*gr*]ave videtur quinque decuriis iniungi.
[*Illu*]d certe faci[*t*] ut caveatis, ne quis
[*qui est qu*]attuor et viginti annorum reciperator
[*detur*]: neque enim [*i*]nicum ([41]) est, ut puto, hos
5 [*caussas*] servitutis [*li*]ber[*t*]atisque iudicare,
[*qui ad*] res suas age[*n*]das nihil legis Laetoriae
[*utantur au*]xilio.
...puto, p(*atres*) c(*onscripti*), saepe quidem et alias
sed hoc
[*maxime tem*]pore ani[*m*]a advertisse me mirificas
10 [*agenti*]um artes, q[*u*]i subscripto iudicio cum ([42])
m. iudicem
et. nec
s. inter
stet
on. profi
cite
giunt.
orem. est
antur
ae
ore. ne

Col. II

1 tenuisse caussam petitori expediat.
Hae ne pro cedant artes male agentibus, si

([41]) = *iniquum*.

([42]) Inizia una lacuna di undici linee, di cui restano soltanto le lettere finali.

vobis videtur, p(*atres*) c(*onscripti*), decernamus ut etiam
prolatis rebus iis iudicibus necessitas iudicandi
5 imponatur, qui intra rerum agendarum dies
incohata iud[*i*]cia non peregerint. Nec
defuturas ignoro fraudes monstrose agentibus
multas adversus quas excogitabimus ([43]), sp[*e*]ro,
remedia. Interim hanc praeclusisse
10 nimium volgatam omnibus malas lites
habentibus satis est. Nam quidem accu-
satorum regnum ferre nullo modo possum,
qui, cum apud curiosum consilium inimicos suos
reos fecerunt, relincunt eos in albo pendentes
15 et ipsi tanquam nihil egerint peregrinantur,
cum rerum magis natura quam leges ta[*m*]
accusatorem quam reum [*co*]pulatum constr[*ic*]-
tumque h[*a*]beat. Adiuvan[*t*] quidem hoc
... ([44]) pro[*po*]situm accusa[*to*]rum et reorum
20 del[*i*]ciae, q[*uo*] min[*u*]s invidio[*s*]um sit eorum
tale factum, qui iam sq[*ua*]lorem sumere
barbamque et capillum [*s*]ummittere,

Col. III

1 sua caussa quo magis miserab[*i*]lis vi[*d*]e[*atur*],
fastidiunt. Sed [*v*]ide[*a*]nt [*ipsi quid haec*] sibi a [*natura*]
data inst[*r*]umenta mise[*rationis prosint*] ([45]).

([43]) Così leggono Mitteis e Stroux. *Exogitavimus* secondo Riccobono, ma, in tal caso, non si comprende più il precedente termine: *defuturas*.

([44]) Le sei lettere mancanti potrebbero essere *inicum*. Cfr. Col. I, 4.

([45]) O anche, secondo Stroux: [*ne haec*] ... [*amittant*].

Acc[*u*]sato[*r*]ib[*u*]s quide[*m nos ita adim*]am[*us*]
5 hanc regni impote[*ntiam, ut pot*]est[*atem*]
faciam[*u*]s praetori pr[*aeteriti*]s inquisition[*is*]
di[*e*]bus c[*i*]tandi acc[*usatorem*], et si neq[*ue a*]-
der[*it*] neque excusa[*bitur pron*]untiet c[*al*(*umniae*)]
caussa negotium f[*raude* ([46]) *fec*]isse videri [*eum*?].
10 Haec, p(*atres*) c(*onscripti*), si vobis placen[*t st*]a[*t*]im signi[*ficate*]
simpl[*i*]citer et ex anim[*i vestri*] sententi[*a*: *sin*]
displicent alia reper[*it*]e sed hic in[*tra*]
templum remedia, aut, si ad cogitandum
voltis sumere tempus [*fortass*]e laxsius, [*sumite*],
15 dum quoc[*u*]mque loci [*vocati*] fueritis [*propriam*]
mem[*ine*]ritis nobis di[*cendam*] esse sen[*tentiam*].
Mini[*me*] enim dec[*o*]r[*um*] est, p(*atres*) c(*onscripti*), ma[*iestati*]
huius or[*di*]nis hic un[*um ta*]ntummodo
consule[*m*] designatum [*de*]scriptam ex
20 relatio[*n*]e consulum a[*d ver*]bum dicere
senten[*tia*]m, ceteros unu[*m*] verbum dic[*ere*]:
«adse[*nti*]or», deinde c[*um e*]xierint «di[*ximus*]».
ἀρν ([47])

Si tratta di una *oratio principis in senatu habita* ([48]), concernente disposizioni sull'età dei giudici (Col. I, 1-7), sulla repressione delle manovre processuali volte a protrarre la durata dei processi (Col. I, 8 - II, 11) e sulla limitazione della tirannia degli accusatori in materia cri-

([46]) O anche, secondo Stroux: f[*alsum*].

([47]) = 1150, numero dell'atto.

([48]) È merito dello Stroux (*l.c.*) aver dimostrato l'unitarietà dell'*oratio*, contenuta nel nostro papiro.

minale (Col. II, 11 - III, 9). Manca la parte iniziale dell'*oratio*, ma è giunta sino a noi la sua conclusione (Col. III, 10 - *fin.*).

Tra le numerose questioni sollevate dal papiro prendiamo in considerazione soltanto i problemi che direttamente ci interessano. Fermo restando che tutto indica Claudio quale autore di questa riforma, ma che incerta ne resta la data, che oscilla tra il 42-43 ed il 47 d.C. ([49]), soffermiamoci innanzi tutto sul problema della completezza del testo pervenutoci.

Le disposizioni della parte centrale dell'*oratio* — ad eccezione di una lacuna di undici linee ([50]) — e la sua conclusione appaiono quasi integre. La questione principale verte sulla possibilità di altre prescrizioni, non giunte, in corrispondenza della lacuna all'inizio del papiro. Von Woess ([51]) ritiene che manchi un'intera colonna di circa venti linee, in quanto crede impossibile che l'inizio del documento sia stato collocato nella prima delle tre colonne, di lunghezza all'incirca eguale. Di conseguenza ritiene disperato, oltre che del tutto inutile, il tentativo di determinare il contenuto della lunga colonna che si presume mancante. Al contrario, Levy ([52]), in base a considerazioni concernenti il contenuto delle disposi-

([49]) In un primo tempo si è parlato anche di Caligola o di Nerone, ma gli argomenti decisivi esposti da STROUX (*l.c.*) e da VON WOESS (*l.c.*) hanno tolto ogni dubbio (cfr., per ultimo, FLINIAUX, *l.c.*). Il primo autore però attribuisce l'*oratio* al 47, il secondo al 43.

([50]) Ciò non comporta grave pregiudizio per il problema che a noi interessa, sia perchè la questione affrontata nella lacuna riguardava insieme il processo civile ed il processo criminale (cfr. VON WOESS, *op. cit.*, pp. 345 ss.; STROUX, *op. cit.*, pp. 42 ss.), sia perchè appare conservata la disposizione finale all'inizio della seconda colonna.

([51]) VON WOESS, *op. cit.*, p. 339, n. 5.

([52]) LEVY, *op. cit.*, p. 213 n. 2.

zioni del papiro, non condivide la supposizione di Von Woess sull'incompletezza dell'*oratio*. Anche riflessioni di natura formale confortano l'opinione del Levy: il numero apposto alla fine dell'atto ([53]) indica certamente una successione di disposizioni trascritte di seguito ed è possibile, allora, credere che nella colonna mancante, oltre all'inizio del nostro documento, fosse contenuto un atto diverso, che non aveva nulla a che fare con la nostra *oratio*.

Ammettendo, quindi, che l'*oratio* ci sia pervenuta quasi interamente, passiamo ad esaminare il tenore della proposta imperiale, volta a reprimere la tirannia degli accusatori in materia criminale. Strettissimi sono i rapporti ([54]) tra l'*oratio* ed il contenuto delle disposizioni del successivo SC Turpilliano, desumibile dai relativi passi delle fonti. Tanto più, in quanto Claudio nell'*oratio* non prevede, contrariamente a ciò che Stroux e Levy hanno sostenuto ([55]), per la repressione della desistenza disposizioni più dure di quelle contemplate nel successivo senatoconsulto. Giustamente Von Woess e Lauria ([56]) hanno osservato che il pretore menzionato in BGU 611 non è obbligato in seguito all'*oratio* a pronunciare sempre la *calumnia*, presumendola nel desistere, come Levy ha affermato, ma ivi si vuole semplicemente richiamare l'attenzione del presidente della *quaestio* sulla possibilità di

([53]) Cfr. *supra*, n. 47.

([54]) Analizzati da LEVY (p. 214) nel fondamentale lavoro sui reati dell'accusatore sopra cit. Ambedue le riforme riguardavano certamente il processo delle *quaestiones*. Anche la struttura del regolamento in entrambi i casi presentava stringenti anomalie. «*Aber* (nel senatoconsulto) *alle diese Punkte sind verallgemainert und verfestigt, neue Sachverhalte hinzugetreten*».

([55]) STROUX, *op. cit.*, p. 52; LEVY, *op. cit.*, pp. 212 ss.

([56]) VON WOESS, *op. cit.*, pp. 358 ss.; LAURIA, *op. cit.*, pp. 212 ss.

una tale dichiarazione, ove se ne ravvisino gli estremi. In sostanza, quindi, l'*oratio* contiene in sè, in germe, le future riforme apportate dal successivo senatoconsulto, che si colloca nell'ambito della medesima linea evolutiva. Ciò appare in maggiore evidenza se si riflette sul fatto che l'*oratio* prende in considerazione solo una delle possibili conseguenze della desistenza dell'accusatore ([57]): esamina, cioè, il danno che l'assenza di costui può produrre sull'imputato e non sfiora ancora l'eventualità di un illecito accordo tra accusatore ed accusato al fine di sfuggire ad altre accuse attraverso la pendenza del procedimento ([58]). Ipotesi questa che, come vedremo, offrirà lo spunto all'organica regolamentazione del senatoconsulto del 61 d.C.

Va osservato, però, che nel caso dell'*oratio* non conosciamo il testo definitivo approvato dal senato in seguito alla proposta imperiale ([59]), che potrebbe essere più ampio o diverso in qualche punto. Claudio, infatti, nella sua *oratio,* non solo formula cautamente una serie di inviti e di esortazioni ([60]), ma espressamente sollecita un dibattito ed un approfondimento dei temi trattati ed an-

([57]) Von Woess, *op. cit.*, pp. 358 s.

([58]) Levy, *op. cit.*, p. 211.

([59]) Solo in età posteriore la deliberazione del senato non si discosterà più dalla proposta imperiale. Giustamente Von Woess, *op. cit.*, pp. 363 ss., sottolinea particolarmente questa fondamentale questione da altri trascurata e si chiede: «*Wer sagt uns, dass diese Empfehlung, in das votum decisivum des consul designatus und damit in das conclusum des Senates aufgenommen worden ist?*».

([60]) Col. I, 2: *Illud certe facite ut caveatis*; Col. I, 4: *neque enim inicum est, ut puto,...*; Col. I, 8: *puto, p(atres) c(onscripti),...*; Col. II, 2-3: *si vobis videtur, p(atres) c(onscripti), decernamus, ut...*; Col. III, 4-6: *accusatoribus quidem nos ita adimamus hanc regni impotentiam ut potestatem faciamus praetori...*

che un eventuale radicale cambiamento delle proposte presentate ([61]). Ciò che, comunque, a noi preme particolarmente sottolineare — oltre al fatto che già in età di Claudio fu vivamente, anche se unilateralmente, avvertito il problema delle conseguenze deleterie della desistenza dell'accusatore nel processo delle *quaestiones* — è la constatazione che nell'*oratio* si ritiene pienamente ammissibile che l'assenza possa essere scusata. Difficilmente il senatoconsulto definitivamente deliberato in seguito alla proposta imperiale ed all'invito ad un approfondimento dei problemi trattati, avrebbe potuto non tener conto — come in seguito all'editto del 46, di cui ci danno notizia Dione Cassio e Svetonio — della valutazione dell'assenza dell'accusatore, presa in considerazione da Claudio. È possibile, allora, che in età di Claudio, come risulta da Dione, Svetonio e BGU 628, si prescindesse dalla valutazione se l'assenza delle parti derivasse da colpa o da qualche necessità solo dinanzi al tribunale imperiale, giurisdizione normalmente superiore e più libera da vincoli formali; nel processo delle *quaestiones*, al quale invece fa esplicito riferimento l'*oratio,* tale valutazione dovette apparire sempre opportuna. Per limitare, poi, la possibile protrazione dei processi dinanzi alle commissioni investigatrici dovette farsi strada l'esigenza di una riforma — come quella deliberata dal SC Turpilliano — in base alla quale l'abbandono dell'accusa fu subordinato ad un'espressa autorizzazione dell'organo giudicante e fu fissato un termine preciso, non più rimesso all'arbitrio del pretore, alla cui scadenza apparve configurabile una precisa responsabilità dell'accusatore.

Un passo dell'*oratio* offre lo spunto per supporre che una riforma organica e più ampia, introdotta forse per

([61]) Col. III, 10 ss.

mezzo di un senatoconsulto, doveva essere negli intenti di Claudio: *Nec defuturas ignoro fraudes monstrose agentibus multas adversus quas excogitabimus spero remedia. Interim hanc praeclusisse nimium volgatam omnibus malas lites habentibus satis est.* Von Woess ([62]), assegnando l'*oratio* al 42-43, crede che queste espressioni si riferiscano al successivo editto deliberato nel 46, di cui ci informano Dione Cassio e Svetonio. Ma è probabile che questo provvedimento, che non sembra aver introdotto una riforma ampia e di rilievo come quella che appare preannunciata nell'*oratio*, si sia limitato a regolare soltanto il processo dinanzi all'imperatore, senza riguardare il processo delle *quaestiones*, oggetto specifico dell'*oratio*. La successiva regolamentazione del Turpilliano indica, infatti, con chiarezza che il problema della desistenza dell'accusatore nel processo delle *quaestiones* era ben lungi dall'essere stato risolto ([63]).

Vi fu, quindi, una netta distinzione tra la portata del provvedimento deliberato in seguito all'*oratio* ed il contenuto dell'editto del 46 e nessun legame cronologico necessariamente lega queste due disposizioni. Ma, allora, a quale ampio progetto di riforma allude l'imperatore Claudio nella sua *oratio?*

([62]) Von Woess, *op. cit.*, p. 354. Stroux, *op. cit.*, p. 39 e 52 n. 1, crede, invece, che l'*oratio* sia del 47 e vi possano essere stati più editti imperiali contro gli *absentes* (ad es. l'editto menzionato BGU 628), evidentemente imparentati con l'*oratio*, ma probabilmente precedenti nel tempo.

([63]) Se la radicale soluzione di Claudio, contenuta nell'editto del 46, fosse stata estesa al processo delle *questiones* saremmo costretti a credere che per un periodo limitato alla fine del regno di Claudio l'accusatore in ogni tipo di processo non avrebbe potuto in alcun modo scusare la propria assenza.

Se non fossimo certi che il SC Turpilliano fu votato proprio nel 61, sotto il regno di Nerone, saremmo indotti a credere che Claudio ne sia stato l'autore. Tanto più, in quanto Publius Petronius (Turpilianus), padre dell'omonimo console del 61, è l'amico di Claudio, esperto di problemi giuridici, che nella satira di Seneca difende l'imperatore, cercando di trascinare per le lunghe il processo.

La certezza della datazione del SC Turpilliano si ricava da una menzione di Tacito (*Annales* 14.41), relativa al 61 d.C. ([64]):

> *Pari ignominia Valerius Ponticus adficitur, quod reos, ne apud praefectum urbis arguerentur, ad praetorem detulisset, interim specie legum, mox praevaricando ultionem elusurus. Additur senatus consulto, qui talem operam emptitasset vendidissetve, perinde poena teneretur ac publico iudicio calumniae condemnatus.*

Il passo in questione si riferisce alla punizione di un falso testamentario ([65]), commesso da un senatore e da alcuni complici. Il Valerio Pontico di cui si parla nel testo sembra essere stato un falso accusatore prezzo-

([64]) Cfr. Tacito, *Ann.*, 14.40 e 29.

([65]) Non comprendo le esitazioni manifestate da Levy, *op. cit.*, p. 198 n. 2: «*Dass diese (rei) mit den in 14.40 behandelten testamentsfälschern identisch gewesen wären, wird durch nichts nahegelegt*». L'attenta lettura dei par. 40-42 di Tacito non mi sembra che lasci dubbi in proposito. Il racconto di Tacito è estremamente preciso e circostanziato: due reati erano stati commessi a Roma nel 61, uno per audacia di un senatore (il reato di falso testamentario in questione), l'altro di un servo (omicidio del padrone). Dopo questa premessa, Tacito espone con molti dettagli il primo scandalo (par. 40-41), subito dopo passa a trattare del secondo affare (par. 42 ss.). È chiaro

lato ([66]) che, per evitare che i colpevoli venissero trascinati dinanzi ad un tribunale *extra ordinem* (*...ne apud praefectum urbis arguerentur...*) — ove difficilmente avrebbero potuto sfuggire alla pena meritata a causa della maggiore libertà da vincoli formali, ma soprattutto della rigida persecuzione di fenomeni dilatori ([67]) — li accusa in base alla *lex Cornelia de falsis* (*...interim specie legum...*) dinanzi alla relativa *quaestio,* presieduta dal pretore (*... ad praetorem detulisset...*), al fine di proteggere attraverso la pendenza del procedimento i colpevoli da ulteriori persecuzioni (*...mox praevaricando ultionem elusurus*) ([68]).

Ma lo scandalo deve aver assunto dimensioni tali da indurre il principe ed il console in carica, P. Petronius Turpilianus, ad esporre la situazione in senato ([69]). In se-

che il caso di Valerio Pontico — come quello di Pompeo Eliano, espressamente riferito al reato di falso testamentario — si ricollega alla prima faccenda penale.

([66]) Lo si desume dal fatto che Tacito subito dopo menziona la disposizione del senatoconsulto, relativa a chi dà o prende denaro. Se, inoltre, Valerio Pontico fosse stato legato da vincoli di pura amicizia agli imputati o avesse così agito per solidarietà di classe, penso che nel preciso racconto di Tacito ciò sarebbe stato menzionato, come, appunto, nel caso di Pompeo Eliano — *iuvenis quaestorius* — o di Antonio Primo o di Asinio Marcello.

([67]) L'editto di Nerone (BGU 628), che richiama le rigide disposizioni di Claudio sulla desistenza dinanzi al tribunale imperiale e che sembra prescrivere una pena per gli accusatori, potrebbe essere precedente di un anno. Cfr. *supra* n. 35.

([68]) Anche in seguito all'*oratio* doveva sussistere una fondata speranza che un simile comportamento conseguisse l'effetto voluto. Nell'*oratio*, infatti, era previsto il caso di chi lasciava pendere l'accusa per recar danno all'avversario e tutto era rimesso all'attività discrezionale del pretore, forse sollecitata espressamente dalla parte direttamente interessata.

([69]) Sulla funzione svolta dal principe e dal console nei giudizi

guito al giudizio criminale del senato furono puniti i colpevoli di falso testamentario, un complice e Valerio Pontico.

Conformemente ad una prassi, come sembra, non insolita ([70]), la decisione del senato offrì lo spunto ad un successivo senatoconsulto: il Turpilliano ([71]). Se Valerio

dinanzi al senato cfr. il lavoro di De Marini-Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato romano* (*cit.*), pp. 27 e 67 ss. Sulla *relatio* del magistrato presidente, necessaria per chiedere all'assemblea una deliberazione su di un fatto illecito non previsto dalla legge, vedi la medesima opera di De Marini-Avonzo (p. 90), ove si afferma che «*in questo modo furono portati per la prima volta al giudizio del senato fatti diversi*», tra cui, appunto, la desistenza da un'accusa criminale. Mommsen, *op. cit.*, p. 252 n. 3, sostiene che non vi sia prova alcuna che il senato abbia potuto avocare a sè un processo pendente dinanzi ad un tribunale inferiore. Ma gli ampii poteri del principe, dai quali dipendeva il rinvio al giudizio del senato (De Marini Avonzo, *op. cit.*, p. 19), rendono plausibile questa possibilità. Nel caso in questione, comunque, non si trattava tanto di avocare un processo in corso, quanto di sbloccare una scandalosa situazione, che, per l'assenza dell'accusatore e l'inerzia del pretore, si presentava senza alcuna via d'uscita. Giustamente De Marini Avonzo (*l.c.*) sottolinea il ricorso in qualche caso al tribunale senatorio per superare i limiti posti al processo delle *quaestiones*.

([70]) Un caso analogo è ricordato per l'anno 70 in Tacito (*Hist.* 4.45.2: *Vocati qui arguebantur, et cognita causa in convictos vindicatum additumque senatus consultum, quo Senensium plebes modestiae admoneretur*), ove al giudizio penale fece seguito una deliberazione del senato.

([71]) Levy (*op. cit.*, pp. 198 e s.; p. 222 n. 5), pur ammettendo ciò, ci fornisce una diversa interpretazione del summenzionato passo di Tacito. Ivi il termine «*senatus consulto*» andrebbe inteso in dativo e non in ablativo: e, quindi, «si aggiunge al senatoconsulto», e non «si aggiunge con senatoconsulto». Negando che la pronuncia contro Pontico provenga dal senato e che i *rei* siano gli imputati di falso testamentario, Levy, dopo aver osservato che «*Einem Urteil kann eine Rechtsnorm nicht beigefügt werden*», ritiene che il senatoconsulto,

Pontico fu indotto a presentare un'accusa dinanzi alla *quaestio,* facendo agli imputati evitare un giudizio *e. o.*, proprio perchè dinanzi a quest'organo giudicante gli sarebbe stato possibile attraverso la futura desistenza paralizzare il giudizio ([72]), la successiva deliberazione del senato deve aver cercato di porre un rimedio a questo grave inconveniente del processo delle *quaestiones.* Si trattava, in sostanza, non tanto di reprimere la prevaricazione, quanto, piuttosto, di regolare in generale ogni forma di desistenza dell'accusa, che, come sappiamo, poteva esser determinata da intenti calunniosi, oltre che prevaricatori, dell'accusatore ed era atta ad impedire il regolare funzionamento di questo tipo di procedura.

---

non esattamente determinato da Tacito, non possa essere altri che il senatoconsulto Turpilliano, al quale, quindi, si sarebbe aggiunta una successiva appendice (*Anhang*) nella quale, «*über das desistere hinausgreifend, jede unlautere Verainbarung mit einem unlauter handelnden Ankläger überhaupt jede Anstiftung bedrohte*». Ma, a prescindere dal fatto che assolutamente ingiustificato appare un così vago riferimento di Tacito al SC Turpilliano, in quanto il lettore inevitabilmente si sarebbe chiesto di quale senatoconsulto si trattasse, mi sembra indubbio dal contesto (cfr. *supra,* n. 65) che la pronunzia contro Pontico, come contro gli altri imputati di falso testamentario, provenga dal senato. Tuttavia non credo che il senatoconsulto al quale allude Tacito sia rappresentato dal contenuto della pronunzia giudiziaria del senato, come crede WALDSTEIN (*op. cit.*, p. 111 n. 23). Mi sembra che l'esempio sopra riferito (*supra,* n. 70) di un altro caso in Tacito di un giudizio penale del senato al quale fece seguito una deliberazione senatoria, che dal caso giudiziario traeva spunto per una regolamentazione della fattispecie esaminata, renda lecito interpretare in maniera analoga il testo in questione. Questo senatoconsulto fu certamente il Turpilliano.

([72]) E non perchè il tribunale delle *quaestiones* fosse più mite (MOMMSEN, *op. cit.*, p. 501 n. 5) o quello *e.o.* poco influenzabile (LEVY, *op. cit.*, p. 198).

L'interpretazione proposta di questo passo di Tacito appare confermata dalle parole di Papiniano in D. 50.2.6.3:

> *Qui iudicii publici quaestionem citra veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati.*

È l'indubbia rassomiglianza — peraltro già rilevata ([73]) — tra l'espressione utilizzata da Tacito (*...ac publico iudicio calumniae condemnatus*) e quella usata da Papiniano (*...ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati*) che ci conferma che il senatoconsulto votato nel 61, di cui ci parla Tacito, fu proprio il Turpilliano, nel cui testo verosimilmente doveva ricorrere una frase analoga.

Oltre a questo, poco può essere attribuito con relativa sicurezza al testo approvato nel 61. Il problema della desistenza dell'accusatore, di cui, appunto, si occupava il Turpilliano, era infatti atto a suscitare gli interessi della giurisprudenza ([74]) e della legislazione imperiale ([75]) e molte delle disposizioni contenute nei titoli del C.I. e del Digesto di commento a questo senatoconsulto potrebbero

---

([73]) Cfr. BOHÁČEK, *op. cit.*, p. 365; LEVY, *op. cit.*, p. 199.

([74]) Marciano e Paolo scrissero, addirittura, un *liber singularis* di commento a questo senatoconsulto (LENEL, *Palingenesia*, I, 688 ss.; 1296). Interventi giurisprudenziali di Papiniano, Paolo, Marciano, Modestino e Ulpiano, prendenti spunto dal contenuto del senatoconsulto, appaiono nei testi contenuti nel tit. 48.16 del Digesto. Anche LEVY, *op. cit.*, p. 218, afferma che il contenuto di questo senatoconsulto offrì ai giuristi l'occasione di alcune approfondite analisi.

([75]) Cfr., ad es., D. 48.16.7 pr.; 10.2; 14; 15.4; 16; 18; C.I. 9.9.16.1 e le altre cost. contenute nel tit. 9.45 del C.I.

essere il frutto di aggiunte posteriori o derivare da interpretazioni ed estensioni giurisprudenziali successive, non espressamente indicate.

Premesso questo necessario avvertimento, cerchiamo di determinare ciò che in base ai dati testuali può verosimilmente essere riferito al testo del senatoconsulto. Oltre alla disposizione sopra richiamata, che colui che abbandona l'accusa, *citra veniam abolitionis*, è colpito con l'infamia, come se fosse stato condannato per *calumnia* (76), è possibile che nel testo del senatoconsulto sia stato contemplato il principio che dovessero essere chieste tante *abolitiones*, quanti erano i capi di accusa (77). Anche il principio che chi ha abbandonato l'accusa non debba essere ammesso a riproporla è probabile che sia stato ribadito con la medesima deliberazione del senato (78). Ivi, doveva essere previsto un esplicito beneficio in favore di alcuni soggetti che potevano abbandonare

(76) LEVY, *op. cit.*, pp. 218 s.; LAURIA, *op. cit.*, p. 113. Sul termine di un anno e sulla pena di cinque libbre d'oro, che comunemente si ascrive al testo del senatoconsulto sulla base di D. 48.16.15.5 e D. 47.15.3.3, cfr. le perplessità manifestate da LEVY, *op. cit.*, p. 214 n. 6; 227.

(77) D. 48.16.1.9. Cfr. BOHÁČEK, *op. cit.*, p. 367. Il caso contemplato in D. 48.16.1.10 e in D. 48.5.40.6 di diverse *abolitiones*, richieste per più soggetti accusati dal medesimo accusatore, non doveva essere previsto espressamente nel senatoconsulto, se suscitò il dubbio risolto dal *responsum* di Papiniano in D. 48.5.40.6.

(78) Cfr. *supra*, n. 20 e 21. C.I. 9.9.16.2. Giustamente BOHÁČEK, *op. cit.*, p. 366 distingue l'esclusione generale del diritto di accusa, che colpisce colui che viene dichiarato infame (D. 48.4.7 pr.; 2.4; 8; C.I. 9.1.15) — quindi anche *qui citram abolitionem destitit* (cfr. i testi cit. da BOHÁČEK) — dal divieto di rinnovare la medesima accusa per chi ha richiesto l'*abolitio* (D. 48.16.2; 4.1.; C.I. 9.1.6; 9.45.3; 4; 42.1).

l'accusa, *non impetrata abolitione* (79), senza incorrere nella pena prevista dal senatoconsulto per la desistenza (80). Tra costoro vi era probabilmente compresa la madre che intendeva con l'accusa vendicare l'uccisione del proprio figlio (81) e con successive costituzioni imperiali si estese questo privilegio a coloro che non potevano essere accusati di *calumnia* (82). Questi ultimi, quindi, non dovevano essere originariamente previsti nel testo del senatoconsulto, nè un particolare beneficio doveva essere contemplato per il marito che, *post crimen adulterii intentatum*, desisteva senza l'*abolitio* (83), se numerose costituzioni imperiali affermano la necessità di ottenere la autorizzazione anche in tal caso (84). Non sappiamo, in-

(79) Secondo MOMMSEN, *op. cit.*, p. 501 n. 1 e BOHÁČEK, *op. cit.*, p. 367 coloro che godevano di questo privilegio avrebbero dovuto richiedere in ogni caso l'abolizione formale, per la cui concessione l'organo giudicante si sarebbe limitato ad una semplice constatazione della loro particolare posizione. Per LEVY, *op. cit.*, p. 223 n. 7, invece, in tal caso non sarebbe stata inizialmente necessaria alcuna autorizzazione del giudice ad abbandonare l'accusa, ma a partire dall'età di Costantino (C.I. 9.42.2.2) anche a costoro sarebbe stata imposta l'*abolitio*. In effetti, in D. 48.16.10 per la donna ed il minore non è prescritta alcuna *abolitio*.

(80) In seguito a C.I. 9.45.5 del 294 costoro vi sarebbero però incappati nel caso in cui avessero abbandonato in base ad un patto *contra vetitum*. Diversamente in BOHÁČEK, *op. cit.*, p. 370, ma su questo testo cfr. anche LEVY, *op. cit.*, p. 218.

(81) C.I. 9.46.2 pr.: *Mater inter eas personas est, quae sine calumniae timore necem filii sui vindicare possunt: idque beneficium senatus consulti et in aliis publicis iudiciis servatum est.*

(82) D. 48.16.15.2: *Eos de quorum calumnia agi non permittitur, si destiterint, non incidere in poenam huius senatus consulti constitutionibus cavetur*; C.I. 9.46.2.1; 9.46.4.

(83) Diversamente LEVY, *op. cit.*, p. 223 n. 2 e 7.

(84) C.I. 9.9.16.1 (*supra*, n. 19); cfr. anche D. 48.5.41. Evidente-

fine, neppure se l'eccezione prevista da Marciano in D. 48.16.1.10 per la donna ed il minore risalga al testo del senatoconsulto ([85]).

In base al contenuto del senatoconsulto (*ex verbis senatus consulti*), fu, invece, resa possibile la persecuzione di colui il quale, rimanendo dietro le quinte, avesse indotto per scopi illeciti un accusatore a formulare una accusa ([86]) e Papiniano estese, fondandosi sullo spirito della disposizione (*ex sententia senatus consulti*) la pena prevista dal Turpilliano anche a colui che, cautamente, avesse agito non direttamente, ma *per suppositam personam* ([87]).

Incerto è se il senatoconsulto in base al quale furono previste delle *excusationes* per gli assenti, volte a differire il giudizio — di cui ci parla Papiniano in D. 48.1. 13.1 — possa essere identificato con il Turpilliano. Se così fosse, in questo senatoconsulto, accanto alla regolamentazione della desistenza dell'accusatore e della conseguente cancellazione dell'accusa, che rendeva possibile la persecuzione da parte di un altro accusatore ([88]), sarebbe stata prevista la possibilità della concessione di dilazioni fondate su *iustae causae* ([89]).

---

mente però l'*abolitio* veniva più facilmente concessa al marito (C.I. 9.9.29.1).

([85]) *Merito itaque dicendum est omnes excepta muliere et minore, nisi abolitione petierint, in hoc senatus consulto incidere.*

([86]) D. 48.16.1.13; 48.16.15 pr.; TAC., *Ann.* 14.41. LEVY, *op. cit.*, pp. 219 ss.

([87]) D. 48.16.1.13; 48.19.34.1.

([88]) D. 48.2.11.2: *Ab alio delatum alius deferre non potest: sed eum, qui abolitione publica vel privata interveniente aut desistente accusatore de reis exemptus est, alius deferre non prohibetur*: PAOLO, *sent.* 1.6 b. 3.

([89]) Cfr. D. 48.1.10; 2.12.10; 48.5.42. *Supra*, pp. 11 ss.

Maggiori probabilità, in quanto fondate su di un più solido appiglio testuale ([90]), sussistono per l'affermazione secondo la quale nel testo del senatoconsulto fosse, per il giudice, contemplata la facoltà di rilevare d'ufficio o su richiesta dell'imputato l'eventuale morte dell'accusatore o l'esistenza di impedimenti tanto gravi da precludere definitivamente l'esercizio del diritto d'accusa. Il fine ultimo di questa disposizione, anche in questo caso, sarebbe stato quello di sbloccare il processo, *ita ut liceat alii ex integro repetere reum.*

È possibile che per interpretazione giurisprudenziale atti concludenti dell'accusatore, che palesavano una definitiva intenzione di desistere (ad es.: il marito che *post crimen adulterii intentatum eandem uxorem reduxit*), abbiano reso legittima la cancellazione dell'accusa e libero l'esercizio di essa da parte di un terzo ([91]).

([90]) D. 48.2.3.4: *Si accusator decesserit aliave quae causa ei impedierit, quo minus accusare possit, et si quid simile, nomen rei aboletur postulante reo: idque et lege Iulia de vi et senatus consulto cautum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum. Sed intra quod tempus, videbimus: et utique triginta dies utiles observandi sunt.* Il caso dell'accusatore *mortuo vel ex iusta causa impedito, quo minus accusare possit* è da Papiniano, in un frammento inserito nel commento del Digesto al SC Turpilliano (D. 48.16.10 pr.), considerato distinto da quello dell'*abolitio privata* e *publica* e configurante un terzo genere di *abolitio*: l'*abolitio ex lege*. Anche in un altro frammento di Papiniano (D. 48.1.13 pr.) — già citato per il paragrafo successivo che parla di un senatoconsulto che ammise che le scuse degli assenti potessero conseguire effetti dilatori del processo (*supra*, p. 32) — si prospetta il caso della morte dell'accusatore, che permette la ripresentazione dell'accusa da parte di un terzo. I problemi suscitati dalla morte dell'accusatore o dell'imputato sono, inoltre, richiamati anche in altri passi dei titoli del D. e del C.I. di commento al Turpilliano.

([91]) LEVY, *op. cit.*, pp. 215 s.; D. 48.16.6 pr.; 48.5.41.1; 48.16.13 pr.

Tenuto conto del silenzio delle fonti, non sembra che i casi in cui veniva concesso all'accusatore, su richiesta, l'abbandono dell'accusa (*abolitio privata*) fossero espressamente previsti nel testo del senatoconsulto, ma è possibile che in pratica la loro valutazione fosse rimessa al giudizio discrezionale dell'organo giudicante, basato sulla verifica dell'esistenza o meno di motivi illeciti (92), dell'entità del danno prodotto all'imputato o a terzi con l'accusa infondata, del consenso dell'imputato (93). I casi, in pratica, in cui poteva essere concessa l'*abolitio privata* dovrebbero essere quelli riassunti in C.I. 9.42.2 (319): ... *si per errorem seu temeritatem seu calorem ad*

Su questi testi cfr. anche Boháček, *op. cit.*, pp. 370 ss.; 363; Lauria, *op. cit.*, pp. 110 ss.

(92) Il comportamento dell'accusatore andava valutato nella sua concludenza dal lato soggettivo. D. 48.16.6.1: *Animo ab accusatione, destitit qui affectum et animum accusandi deposuit;* D. 48.16.13: *Destitisse eum accipiemus, qui in totum animum accusandi deposuit; non qui distulit accusationem*; e per il processo privato in D. 5.1.10: *Destitisse videtur non qui distulit, sed qui liti renuntiavit in totum: desistere enim est de negotio abstinere, quod calumniandi animo instituerat. Plane si quis cognita rei veritate suum negotium deseruerit nolens in lite improba perseverare, quam calumniae causa non instituerat, is destitisse non videtur.* Nell'estendere con senatoconsulto le disposizioni del Turpilliano ai processi fiscali in D. 49.14.15 pr. si afferma: *Senatus censuit, si delator abolitionem petat, quod errasse se dicat, ut idem iudex cognoscat, an iusta causa abolitionis sit, et si errasse videbitur, det imprudentiae veniam, si autem calumniae hoc ipsum iudicet eaque causa accusatori perinde cedat, ac si causam egisset et prodidisset.* Su questi testi cfr. Levy e Boháček (*l.c.*).

(93) Cfr. D. 48.16.1.10. Sulla questione del consenso dell'imputato intervenne la legislazione imperiale: cfr. D. 48.16.18 e la regolamentazione postclassica dell'*abolitio* contenuta in C.I. 9.42.3 (368).

accusationem prosiluerit..., ma criteri sempre più restrittivi si affermeranno nel corso del tempo (94).

Valutando, in conclusione, il contenuto delle prescrizioni che possono essere attribuite al testo del senatoconsulto votato nel 61 d.C., sembra che questo riguardasse aspetti diversi, connessi all'abbandono dell'accusa e che — pur essendo possibile che alcune di queste disposizioni non vi fossero in realtà contenute — negli intenti del suo proponente fosse una riforma più ampia di quella suggerita dal caso particolare dal quale traeva spunto il senatoconsulto; una riforma che, regolando l'abbandono dell'accusa e rendendo possibile la persecuzione penale da parte di un terzo, restituisse piena funzionalità al sistema accusatorio.

Accertato che il SC Turpilliano fu votato nel 61 ed aveva per oggetto un'ampia regolamentazione del fenomeno dell'abbandono dell'accusa nel processo delle *quaestiones*, affrontiamo il problema precedentemente posto in evidenza: a quale più vasto progetto di riforma allude Claudio nella sua *oratio?* Ad un progetto non condotto a termine di cui non ci è giunta alcuna notizia, o alle innovazioni introdotte dalla *lex Petronia*, sopra menzionata (95) e richiamata in un unico frammento del C.I. insieme al SC Turpilliano? In quest'ultimo caso questa disposizione, successiva all'*oratio*, avrebbe dovuto, come quest'ultima, riguardare la desistenza dall'accusa nel processo delle *quaestiones*, ribadendo, tra l'altro, il divieto per chi ha desistito dall'accusa di ripresentarla, ma non sarebbe effettivamente riuscita nell'intento successiva-

(94) Lauria, *op. cit.*, p. 120 n. 1. C.I. 9.42.2 è da confrontare con C. Th. 9.37.1.

(95) *Supra*, pp. 9 s.

mente raggiunto dal Turpilliano di regolare a fondo il fenomeno della desistenza processuale.

È evidente che, in mancanza di più precise notizie su questo provvedimento — che potrebbe essere stato in certo modo preparatorio del nostro senatoconsulto — la questione è destinata a rimanere aperta. Non sembra, comunque, essere del tutto frutto del caso il rapporto di stretta parentela intercorrente tra il difensore di Claudio — che cerca di trascinare per le lunghe il processo nella satira di Seneca — ed il console proponente il senatoconsulto del 61 ([96]).

La menzione di Claudio di una futura riforma, il fatto che l'*oratio* ed il SC Turpilliano appaiono legati da uno strettissimo rapporto diretto, l'esistenza di una *lex Petronia,* contenente il divieto di ripresentare l'accusa abbandonata, che può essere ricollegata al Petronius, amico di Claudio e padre del console del 61, potrebbero rappresentare indizi del fatto che il console P. Petronius Turpilianus, allorquando sotto il regno di Nerone — in un momento successivo all'emanazione di un editto imperiale che richiamava le disposizioni di Claudio sulla desistenza nel processo criminale dinanzi all'imperatore (BGU, 628) — colse l'occasione offertagli dallo scandalo giudiziario suscitato dal caso di Valerio Pontico, abbia portato avanti una riforma iniziata sotto Claudio dal padre o un progetto da costui elaborato e non

([96]) Anche se si dubita che la satira di Seneca sia stata scritta subito dopo la morte di Claudio, viene generalmente ammesso che la redazione di questa operetta sia precedente alla data del SC Turpilliano. Cfr. PARATORE, *La lett. lat. dell'età imperiale,* Milano, 1969, pp. 48 ss. È inverosimile, quindi, che Seneca dopo la votazione del senatoconsulto, abbia scelto la figura di P. Petronius in considerazione del provvedimento fatto votare dal figlio.

condotto completamente a termine. Il SC Turpilliano, comunque, si ricollegava certamente ad alcuni provvedimenti presi già sotto Claudio e, pur prendendo spunto da un caso particolare avvenuto nel 61, era destinato ad introdurre una riforma di rilievo, gradatamente preparata e destinata ([97]) nel tempo ad intaccare alla base uno dei principi del processo accusatorio romano, nonostante fosse stata concepita per ridare piena funzionalità a questo sistema processuale.

([97]) LEVY, *op. cit.*, p. 218 n. 2: «*Die Spätzeit diesen Senatsbeschluss gern als die sedes materiae aller Anklägervergehen betrachtet*». Cfr. anche LAURIA, *op. cit.*, p. 122 n. 6.